

Codice A1400A

D.D. 11 febbraio 2021, n. 201

Approvazione dello schema di accordo attuativo fra Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, ASL Città di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo per la riallocazione dell'area sanitaria temporanea presso il P.O. "C. Sperino" di Torino.



ATTO DD 201/A1400A/2021

DEL 11/02/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo attuativo fra Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare, ASL Città di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo per la riallocazione dell'area sanitaria temporanea presso il P.O. "C. Sperino" di Torino.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Il Consiglio dei Ministri, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con delibere del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, ha dichiarato e, successivamente, prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Il D.L. 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, all'art. 4 "Disciplina aree temporanee" prevede che "Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020".

Con DGR n. 1-1204 del 6 aprile 2020 è stata approvata una Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo, sottoscritta fra le parti in data 23.04.2020, per la realizzazione di programmi di sviluppo in campo sanitario e culturale per gli anni 2020-2021-2022; tale convenzione prevedeva – in riferimento al progetto di realizzazione di un'area sanitaria temporanea di n. 92 posti letto presso il complesso O.G.R. - la disponibilità, da parte della Compagnia, a sostenere il progetto, assumendone direttamente i costi tramite accordi con i soggetti realizzatori, fino alla concorrenza massima di € 3000.000,00 (euro tremilioni/00).

Con deliberazione n. 2-1205 del 6 aprile 2020, la Giunta regionale approvava un accordo tra

Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Comune di Torino e Società consortile per azioni O.G.R.- CRT per la realizzazione e l'avvio di un'area sanitaria temporanea all'interno del complesso denominato Officine Grandi Riparazioni (O.G.R.), ai sensi dell'art. 4 del D.L. 18/2020, sottoscritto in data 7 aprile 2020.

Considerato che:

- con D.D. n. A14-401 del 4 maggio 2020, successivamente modificata con DD. n. A14-769 del 1 giugno 2020, veniva approvata una bozza di accordo attuativo per disciplinare il rapporto fra le parti, con particolare riguardo ai rapporti fra gli Enti – ASL Città di Torino e ASL TO3 -preposti agli acquisti ed all'affidamento degli incarichi per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione, allestimento ed avvio dell'area sanitaria temporanea, e l'Ente – Compagnia di San Paolo – che ne assumeva direttamente gli obblighi finanziari intervenendo nel perfezionamento dei contratti nella veste di accollante del debito ai sensi dell'art. 1273 c.c., fino alla concorrenza massima di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00);
- l'Accordo attuativo di cui sopra è stato sottoscritto in data 05 maggio 2020 tra la Compagnia di San Paolo, la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, l'ASL Città di Torino e l'ASL TO 3;
- con nota prot. n. 37883/A1400A del 17/11/2020, la Direzione regionale Sanità e Welfare comunicava alla Compagnia di San Paolo le spese rendicontate dalle AASSLL Città di Torino e TO3 nell'ambito della sopracitata convenzione, che ammontano ad euro 1.477.723,11 (IVA compresa), evidenziando, pertanto, una disponibilità finanziaria residua di euro 1.522.276,89;
- con delibera 0000729/A.12/2020 del 18/09/2020 l'ASL Città di Torino ha approvato il Progetto definitivo per la riallocazione dell'Area Temporanea presso le OGR con realizzazione di reparti di degenza per l'emergenza COVID per 75 P.L., di cui 15 in unità sub intensiva, presso il P.O. "C. Sperino" di Torino;
- all'interno della suddetta delibera e nel provvedimento dell'Asl Città di Torino prot. n. 2020/0159920 del 16/10/2020 si dava atto che la spesa afferente l'intervento pari a euro 1.115.600 oneri inclusi (di cui euro 755.600 in opere edili e impiantistiche e euro 360.000 per acquisto di apparecchiature medicali, attrezzature e arredi sanitari) trova copertura finanziaria nel residuo dello stanziamento deliberato dalla Compagnia di San Paolo, disposto per allestire l'area sanitaria temporanea nel periodo emergenziale della diffusione della pandemia da Covid- 19 presso le O.G.R. ed ora da realizzare presso il Presidio Oftalmico;
- a tal fine la Fondazione Compagnia di San Paolo ha predisposto uno schema di accordo attuativo che definisce i rapporti fra le parti prevedendo che la Fondazione assumerà direttamente gli obblighi finanziari inerenti il progetto intervenendo nel perfezionamento dei contratti nella veste di accollante del debito ai sensi dell'art. 1273 c.c., fino alla concorrenza massima di € 1.115.600,00 (euro unmilionecentoquindicimilaseicento) oneri inclusi. Lo schema di accordo prevede, altresì, che lo stesso è destinato unicamente al sostegno dei costi inerenti opere edili e impiantistiche (previsti dalla citata delibera 0000729/A.12/2020 del 18/09/2020 l'ASL Città di Torino) e apparecchiature medicali, attrezzature e arredi sanitari, con esplicita esclusione delle spese di funzionamento.

Quanto sopra premesso risulta necessario, con il presente provvedimento, approvare lo schema di accordo attuativo, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che, disciplina i rapporti fra gli Enti Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare e ASL Città di Torino, preposti agli acquisti ed all'affidamento degli incarichi per l'esecuzione dei lavori finalizzati

alla riallocazione dell'Area Sanitaria Temporanea presso il P.O. "C. Sperino" di Torino, e l'Ente - Fondazione Compagnia di San Paolo – che ne assumerà direttamente gli obblighi finanziari intervenendo nel perfezionamento dei contratti nella veste di accollante del debito ai sensi dell'art. 1273 c.c., fino alla concorrenza massima di € 1.115.600,00 (euro unmilionecentoquindicimilaseicento) oneri inclusi.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- L.R. 23/2008;
- D.L. 18/2020 convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020;
- DGR n. 1-1204 del 6 aprile 2020;
- DGR n. 2-1205 del 6 aprile 2020;
- D.D. n. A14-401 del 4 maggio 2020;
- D.D. n. A14-769 del 1 giugno 2020;
- delibera 0000729/A.12/2020 del 18/09/2020 ASL Città di Torino.

determina

- di approvare lo schema di accordo attuativo, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che, disciplina i rapporti fra gli Enti Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare e ASL Città di Torino - preposti agli acquisti ed all'affidamento degli incarichi per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla riallocazione dell'Area Sanitaria Temporanea presso il P.O. "C. Sperino" di Torino, e l'Ente - Fondazione Compagnia di San Paolo – che ne assumerà direttamente gli obblighi finanziari intervenendo nel perfezionamento dei contratti nella veste di accollante del debito ai sensi dell'art. 1273 c.c., fino alla concorrenza massima di € 1.115.600,00 (euro unmilionecentoquindicimilaseicento) oneri inclusi;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO

La REGIONE PIEMONTE, rappresentata da, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Regione, Piazza Castello n.1, 10122 Torino;

La ASL Città di Torino, rappresentata da, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della ASL Città di Torino, via San Secondo n. 29, 10128 Torino

Ciascuno per quanto di competenza

E

La FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO (di seguito indicata anche come “la Compagnia”), in persona del Segretario Generale,, domiciliato ai fini del presente atto presso la Compagnia di San Paolo, Corso Vittorio Emanuele II n. 75, 10128 Torino;

PREMESSO CHE

- La situazione di emergenza sanitaria, determinata dal diffondersi del contagio da COVID-19, aveva imposto di attivare un'area sanitaria temporanea all'interno del complesso denominato Officine Grandi Riparazioni (O.G.R.), anche al fine di alleggerire l'incidenza del carico ospedaliero all'interno delle terapie intensive;
- tale necessità è stata regolata dallo Schema di Accordo Attuativo tra REGIONE PIEMONTE (Direzione Protezione Civile e Direzione Sanità e Welfare), ASL Città di Torino, ASL TO3 e Compagnia di San Paolo (Determinazione Dirigenziale 401 del 04.05.2020 Regione Piemonte Settore A/1400/A Sanità e Welfare), successivamente modificato per quanto attiene le previsioni contenute all'art. 2 bis;
- è vigente una Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo in campo sanitario e culturale per gli anni 2020-2021-2022; tale Convenzione prevede - in riferimento al progetto di realizzazione di un'area sanitaria temporanea di n. 92 posti letto presso le O.G.R. - la disponibilità da parte della Compagnia a sostenere il progetto, assumendone

direttamente i costi, fino alla concorrenza massima di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per l'acquisto di attrezzature scientifiche e l'allestimento di un ospedale da campo;

- con comunicazione del 17/11/2020 A1400A, N. Prot. 00037883 la Regione Piemonte ha rappresentato alla Compagnia le spese rendicontate dalle AASSLL Città di Torino e TO3 nell'ambito della convenzione, che ammontano ad euro 1.041.656,04 (IVA compresa) per l'Asl Torino3 e ad euro 436.067,07 (iva compresa) per un totale di euro 1.477.723,11 (IVA compresa);
- la disponibilità finanziaria residua ammonta pertanto ad euro 1.522.276,89;
- con delibera 0000729/A.12/2020 del 18/09/2020 è stato approvato da ASL Città di Torino il Progetto definitivo per la Riallocazione dell'Area Temporanea presso le OGR con realizzazione di reparti di degenza per l'emergenza COVID per 75 P.L., di cui 15 in unità sub intensiva presso il P.O. "C. Sperino" di Torino;
- all'interno della suddetta delibera e nel provvedimento dell'Asl Città di Torino Prot. 2020/0159920 del 16/10/2020 si è dato atto che la spesa afferente l'intervento pari a euro 1.115.600 oneri inclusi (di cui euro 755.600 in opere edili e impiantistiche e euro 360.000 per acquisto di apparecchiature medicali, attrezzature e arredi sanitari) trova copertura finanziaria nel residuo dello stanziamento deliberato dalla Compagnia di San Paolo, disposto per allestire l'area sanitaria temporanea nel periodo emergenziale della diffusione della pandemia da Covid- 19 presso le O.G.R. ora da realizzare presso il Presidio Oftalmico.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente accordo.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) La Regione Piemonte e l'ASL Città di Torino nell'ambito dell'emergenza sanitaria indicata in premessa e nel rispetto delle previsioni dello schema di accordo richiamato in premessa continueranno a:
 - a. effettuare acquisti e affidare incarichi per l'esecuzione di lavori nel più rigoroso rispetto della normativa vigente e in particolare del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Resta fermo che l'importo oggetto del presente Accordo sarà destinato unicamente al sostegno dei costi inerenti opere edili e impiantistiche (previste nella delibera 0000729/A.12/2020 del 18/09/2020) e apparecchiature medicali, attrezzature e arredi sanitari, con esplicita esclusione delle spese di funzionamento, sino alla concorrenza dell'importo massimo di euro 1.115.600, oneri inclusi, indicato in premessa;
 - b. perfezionare i contratti d'appalto nella veste di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. 50/2016, vigilando sullo svolgimento dei lavori, forniture e servizi, nonché sulla regolare tenuta della contabilità;

- c. garantire l'adesione delle imprese appaltatrici e degli eventuali professionisti esterni incaricati, all'assunzione del debito, derivante dai relativi contratti, in capo alla citata Compagnia secondo quanto precisato al successivo punto 2 a) e nel presente Accordo; siffatta adesione dovrà comportare la completa liberazione della Regione Piemonte, dell'ASL Città di Torino dall'obbligazione connessa al pagamento dei corrispettivi, con espressa esclusione, da formalizzare nei contratti stessi, di ogni vincolo solidale, limitatamente a tali obbligazioni, con la suindicata Compagnia. L'assunzione del debito della Compagnia opererà per l'importo fissato come corrispettivo, oneri fiscali inclusi, nei contratti e comunque fino all'importo massimo complessivo di euro 1.115.600, oneri inclusi, indicato in premessa e nel rispetto di quanto ulteriormente previsto nel presente Accordo e nell'Accordo originale;
- d. aggiornare tempestivamente la Compagnia in relazione alla stipula dei contratti per i quali sia prevista l'assunzione del debito nelle modalità di cui agli artt. 1 c) e 2 a);
- e. apporre il visto di bene eseguito/conformità sulle fatture (nota di liquidazione), intestate alla Regione Piemonte e alla ASL Città di Torino, che le imprese appaltatrici emetteranno per il pagamento a stato avanzamento lavori, così come sulle fatture emesse da eventuali professionisti incaricati, condizione questa di efficacia dell'assunzione del debito da parte della Compagnia; il documento vistato dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del soggetto acquirente (Regione Piemonte, ASL Città di Torino) che attesta l'effettiva afferenza degli importi alle attività regolate dal presente Accordo.

La documentazione per il pagamento dovrà essere trasmessa da Regione Piemonte e ASL Città di Torino alla Compagnia tramite mail ai seguenti indirizzi: [dettagliare] Se riferita ad acquisti effettuati da Asl Città di Torino, dovrà essere trasmessa anche in copia conoscenza alla Regione Piemonte ai seguenti indirizzi mail: [dettagliare]. In tal caso, la Regione Piemonte potrà far pervenire a Compagnia e ASL Città di Torino eventuali osservazioni riferite alla documentazione ricevuta entro 4 giorni lavorativi, trascorsi i quali la documentazione verrà ritenuta approvata dalla stessa.

- f. autorizzare la Compagnia - o soggetto da questa delegato – a esercitare, con le modalità ritenute opportune e da concordare con la Regione Piemonte, verifiche sull'avanzamento fisico degli interventi da realizzare e sulla loro conformità al progetto approvato. Tali accertamenti non sollevano in ogni caso la Regione Piemonte e la ASL Città di Torino dalla piena ed esclusiva responsabilità alla medesima spettante nella veste di stazione appaltante e di Ente preposto alla tutela.

2) La Compagnia, nell'ambito dell'emergenza sanitaria indicata in premessa, provvederà a:

- a. assumere gli obblighi di natura finanziaria intervenendo nel perfezionamento dei relativi contratti nella veste di accollante del debito ai sensi dell'art. 1273 del cod. civ., nei limiti dell'importo di euro 1.115.600 oneri inclusi di cui in premessa;

- b. effettuare i pagamenti a favore dei soggetti fornitori, previo benestare della Regione Piemonte, della ASL Città di Torino secondo quanto sopra specificato al punto 1 e) sulle relative fatture secondo quanto indicato al punto 2 bis;
- c. verificare in corso d'opera, se lo ritiene utile, direttamente o a mezzo di soggetti incaricati, che l'attività prosegua nel rispetto del presente Accordo.

2 bis) La Regione Piemonte e la ASL Città di Torino provvederanno a effettuare il pagamento dell'IVA dovuta per le fatture di propria pertinenza, in regime di "split payment" ex articolo 17- ter DPR Legge 633/1972 entro il 16 del mese successivo al pagamento della parte imponibile delle fatture ai fornitori effettuato dalla Compagnia (alle condizioni di cui al punto precedente). Successivamente, la Regione Piemonte e la ASL Città di Torino chiederanno alla Compagnia il rimborso dell'IVA versata trasmettendo una dichiarazione che confermi il regolare versamento dell'IVA e il dettaglio delle fatture a cui si riferisce (mettendo per conoscenza anche la Regione Piemonte, se il versamento è effettuato da ASL Città di Torino).

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito indicato:

Caso a)

Acquisti effettuati dalla Regione Piemonte:

- Denominazione Ente: Regione Piemonte
- Codice Univoco ufficio: [dettagliare]
- Nome Ufficio: [dettagliare]
- Cod. Fiscale servizio di F.E.: [dettagliare]

Caso b)

Acquisti effettuati dalla ASL Città di Torino

- Denominazione Ente: ASL Città di Torino
- Codice Univoco ufficio: [dettagliare]
- Nome Ufficio: [dettagliare]

- Cod. Fiscale servizio di F.E.: [dettagliare]

La Compagnia dovrà fornire tempestiva comunicazione all'Asl Città di Torino e alla Regione Piemonte dell'avvenuto pagamento della fattura per la parte imponibile (copia del movimento bancario e della relativa quietanza di pagamento).

Gli interessi legali di mora da applicare per ritardati pagamenti di fatture intestate a Regione Piemonte e ASL Città di Torino, per le causali qui indicate, comprensivi della maggiorazione prevista (8 punti percentuali), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, fermo restando l'impegno dei soggetti acquirenti ad una pronta verifica per l'autorizzazione al pagamento, sono da considerarsi a carico della Compagnia se rientranti nell'importo di euro 1.115.600 oneri inclusi di cui in premessa.

Gli importi residui non potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte, salvo previo esplicito consenso della Compagnia, che potrà acconsentire al loro utilizzo solo qualora sia garantita la coerenza degli utilizzi proposti con il progetto di cui alle premesse e oggetto del presente Accordo.

- 3) La Regione Piemonte e la Compagnia si impegnano a stabilire, di comune accordo, tutte quelle clausole da inserire nel contratto d'appalto, che risultassero necessarie in funzione delle finalità previste nel presente Accordo, ivi inclusa la facoltà per la Compagnia di subordinare il pagamento delle fatture all'assenza di comportamenti, atti od omissioni o di sospetto di comportamenti atti o omissioni da parte della Regione Piemonte e delle imprese o professionisti affidatari che possano consistere in una violazione dei principi etici e comportamentali contenuti nel Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Compagnia o integrare alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati Decreto Legislativo 231/2001.
- 4) L'intervento effettuato dalla Compagnia con le modalità sopra descritte, configurandosi come erogazione liberale in denaro a favore dello Stato potrebbe fruire di eventuali detrazioni di imposta.
- 5) La Regione Piemonte, insieme alla ASL Città di Torino, si impegna altresì a trasmettere alla Compagnia la ulteriore documentazione che dovesse essere da questa richiesta nell'ambito del presente Accordo attuativo.

Torino, li

REGIONE PIEMONTE – Il Direttore della Direzione Sanità e Welfare

.....

COMPAGNIA DI SAN PAOLO – Il Segretario Generale

.....

ASL Città di Torino – Il Direttore Generela

.....